


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.01.2002 N. 49

Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 - Sottomisura 1.1.A "Creazione d'impresa". Determinazione sull'individuazione delle aree svantaggiate, indicate al punto 2 del bando della sottomisura. pag. 1378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 145

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36,

relativo al progetto peliminare del Piano Urbanistico Comunale di S. Stefano Magra (SP). pag. 1379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 147

Ulteriori modifiche alla DGR n. 1427/00 recante: "Procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Viticolo ai sensi dei Reg.ti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00. Primi adempimenti". pag. 1379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 148

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 5, DGR n. 1427/00, punto 7. Modalità di gestione della Riserva Regionale dei diritti di impianto di vigneti. pag. 1381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 152

Criteri tecnici e procedure per l'approvazione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies della l.r. n. 18/1999 e ss.mm.. pag. 1387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 153

Composizione della Commissione d'esame, ai sensi dell'art. 2 della Legge 11.3.1974 n. 74, e criteri per il rilascio di idoneità alla pratica della fecondazione artificiale degli animali. pag. 1389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 154

Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande. pag. 1391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 155

Criteri per la concessione di contributi - agli Enti Locali - per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri, all'avifauna nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande. pag. 1393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 160

Individuazione dell'autorità Sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Ex D.P.R. 290/2001. pag. 1395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.02.2002 N. 163

Articolo 5 D.L. 347/2001 Tetti di spesa. Modalità di partecipazione alla spesa farmaceutica. pag. 1397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.03.2002 N. 28

Nomina del Consigliere di parità effettivo e supplente in seno alla Commissione regionale di concertazione di cui alla legge regionale n. 27/1998. pag. 1404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.03.2002 N. 29

Nomina della Commissione di mercato relativa al Mercato all'Ingrosso Florovivaistico di Genova di cui all'art. 9 della L.R. 13.7.1998, n. 24. pag. 1404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.03.2002 N. 30

Sostituzione membri della Commissione di mercato relativa al Mercato all'ingrosso florovivaistico di Sanremo, di cui all'art. 9 della l.r. 13 luglio 1998, n. 24. pag. 1406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.03.2002 N. 31

Comune di Andora (SV) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale ai sensi della legge regionale 2.7.1999 n. 19. pag. 1406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.03.2002 N. 32

Comune di Ceriale (SV) - Approvazione del Piano di Recupero del centro storico di Peagna. pag. 1407

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 28.02.2002 N. 359

Nomina della Commissione d'esame dei corsi di fecondazione artificiale bovina organizzati dalla UOFAA e autorizzati con Decreto del Dirigente n. 1544 del 12.07.2001. pag. 1408

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
25.02.2002 N. 17578/5883**

Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa a Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località S. Caterina a nome Ing. Nino Ferrari Srl. pag. 1409

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 30.07.2001 N. 391

Pratica n. 4569. Corsi d'acqua: Rio Valle Grande e Rio della Colla. Nulla Osta n. 10415. Domanda della Ditta: E.N.E.L. relativa all'autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento aereo con elettrodotto a bassa tensione (400V) sul Rio Valle Grande e Rio della Colla in Loc. Maddalena presso il Comune di Monterosso al Mare (SP). pag. 1410

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.02.2002 N. 69

Nulla osta n. 10556 - Pratica n. 4640. Corso d'acqua: Vastra. Domanda della Ditta: Romanelli Sergio e Rossi Maria Maddalena relativa all'autorizzazione per la regimentazione di un tratto del Canale della Vastra prevista con la costruzione di muri di sponda ed un attraversamento carrabile realizzato con uno scatolato in c.a. in Comune di Vezzano Ligure, località Fornola. pag. 1410

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.02.2002 N. 75

Corso d'acqua: Torrente Amola. Deroga n. 259. Domanda della Ditta: Neri Anna Maria inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per la realizzazione di due fabbricati ad uso abitativo in sponda sinistra del Torrente Amola nella località di Piana di Falcinello in Comune di Sarzana. pag. 1410

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Descalzi Giovanna e Ziccardi Maria in Maiolo. Domande di concessione di derivazione d'acqua. pag. 1411

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Andreozzi Anacleto, Camoirano Mario e Boero Corrado,

Quarantiello Grazia e Raineri Antonietta. Domande di concessione di derivazione d'acqua. pag. 1411

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Maggiali Guglielmo. Domanda di concessione di derivazione d'acqua. pag. 1412

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Genova 13.11.2001 n. 50/79490 e 4.12.2001 n. 62/86125 pubblicate sul B.U. n. 5 del 31.1.2002, parte II e ripubblicate, per mero errore materiale, su B.U. n. 9 del 27.2.2002, parte II. pag. 1412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.01.2002

N. 49

Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 - Sottomisura 1.1.A "Creazione d'impresa". Determinazione sull'individuazione delle aree svantaggiate, indicate al punto 2 del bando della sottomisura.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 1405 del 30.11.2001, con la quale si approvavano le modalità attuative della misura 1.1 "Sostegno allo sviluppo imprenditoriale" - Sottomisura A) "Creazione d'impresa" nell'ambito del Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006;

Dato atto che:

- le predette modalità prevedevano tra gli interventi ammissibili (punto 2 "Interventi ammissibili") quelli relativi a nuovi esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali o aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendano a promuovere un'immagine commerciale unitaria, oppure di attività di commercio elettronico;
- le nuove iniziative imprenditoriali nel settore commercio, sempre al punto 2 delle predette modalità attuative, risultano ammissibili se localizzate in aree con problemi specifici, da definirsi con successivo provvedimento regionale;

Ritenuto di definire le aree con problemi specifici, sotto il profilo delle attività commerciali, quelle dei centri storici o delle espansioni periferiche dei centri urbani, contraddistinte da un degrado socio-economico, fisico e ambientale e nelle quali sia rilevabile, tuttavia, la presenza di pmi commerciali, artigiane, di servizi e industriali;

Ritenuto inoltre di circoscrivere entro le suddette aree, ambiti territoriali contraddistinti da:

- un'estensione contenuta, in cui siano riconoscibili caratteristiche morfologiche di sistema (vie e piazze contigue e collegate);
- un'elevata concentrazione di pmi, rappresentative di almeno il 30% delle imprese esistenti in tale ambito, tale da configurare un centro commerciale naturale, strutturato, sotto il profilo giuridico, in forme consortili (centro integrato di via),

al fine di favorire nuove iniziative commerciali con maggiori possibilità di successo in quanto integrate in un tessuto commerciale già consolidato e con margini di sviluppo;

Considerato che, al fine di poter puntualmente individuare i suddetti ambiti territoriali, gli stessi, oltre ad essere ricompresi in area Ob. 2 di cui al bando in oggetto, devono essere chiaramente individuati e perimetrati dall'amministrazione comunale competente attraverso apposito provvedimento deliberativo di Giunta, accompagnato da estratto cartografico che evidenzi la suddetta perimetrazione, relativa all'area con problemi specifici di degrado urbano;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico

DELIBERA

1. di definire aree con problemi specifici, così indicate al punto 2 del bando della misura 1.1 "Sostegno allo sviluppo imprenditoriale" - Sottomisura A) "Creazione d'impresa" nell'ambito del Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 - approvato con deliberazione n. 1405 del 30.11.2001 -, quelle che nei centri storici o nelle espansioni periferiche dei centri urbani, sono contraddistinte da un degrado socio-economico, fisico e ambientale, e nelle quali sia rilevabile, tuttavia, la presenza di pmi commerciali, artigiane, di servizi e industriali;

2. di circoscrivere entro le suddette aree, come ambiti territoriali ammissibili, quelli contraddistinti da:

- un'estensione contenuta, in cui siano riconoscibili caratteristiche morfologiche di sistema (vie e piazze contigue e collegate);
- un'elevata concentrazione di pmi, rappresentative di almeno il 30% delle imprese esistenti

in tale ambito, tale da configurare un centro commerciale naturale, strutturato, sotto il profilo giuridico, in forme consortili (centro integrato di via);

3. di prescrivere che tale condizione sia documentata attraverso atto deliberativo di Giunta, concernente la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al punto precedente, corredato da estratto cartografico che evidenzi la suddetta perimetrazione, relativa all'area con problemi specifici di degrado urbano.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 145

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di S. Stefano Magra (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, come modificata con legge regionale 6.4.1999 n. 11 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di S. Stefano Magra con deliberazione consiliare n. 29 del 12.7.2001, nei termini di cui all'allegato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 70 del 7.2.2002 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese, nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di

espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo, fermo restando comunque l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, il nulla osta di cui all'art. 72 della più volte citata legge regionale n. 36/1997 in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico che detto piano comporta sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 147

Ulteriori modifiche alla DGR n. 1427/00 recante: "Procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Viticolo ai sensi dei Reg.ti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00. Primi adempimenti".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con Reg.(CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 è stata adottata la nuova Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM);
- con Reg.(CE) n. 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000 sono state adottate le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/99 in particolare in ordine al Potenziale Produttivo Vitivinicolo;
- i Capi I, II, III e IV del citato Reg CE n. 1227/00 prevedono la realizzazione del Poten-

ziale Produttivo Vitivinicolo e incaricano gli Stati membri di stabilire i termini e le modalità per la sua gestione;

Atteso che con Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1427 del 22.12.2000 si è provveduto alla approvazione dei primi adempimenti e procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo disponendo anche l'apposita modulistica a corredo;
- n. 900 del 3.8.2001 si è provveduto all'approvazione di modifiche ed integrazioni alla citata DGR n. 1427/00;

Vista la Legge n. 448 del 28.12.01, art. 64, (manovra finanziaria 2002) con la quale è stato modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260 del 10.8.2000 relativamente alla determinazione degli importi di alcune sanzioni in materia di violazione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria;

Considerato che occorre pertanto aggiornare gli importi di alcune sanzioni in materia di violazione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, secondo le modalità stabilite dalla citata normativa con le disposizioni previste nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, le modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 22.12.2000 relativa a "Primi adempimenti e procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo", secondo quanto disposto dall'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

2. di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e all'Aima;

3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO

Reg.ti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000. Primi adempimenti e procedure regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Al Capitolo 4 Impianti di vigneti - il capoverso 4.10 è sostituito dal seguente

4.10 Sanzioni.

Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza della normativa comunitaria e nazionale di settore comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto L.vo n. 260 del 10.8.00 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle sanzioni di carattere amministrativo potranno aggiungersi quelle di carattere penale previste dalla legge n. 898/86 in merito a dolo e colpa grave nelle dichiarazioni non rispondenti al vero.

Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate AGEA (ex AIMA) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di seicentodiciannove euro (pari a lire un milione e ducentomila) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata; la sanzione è ridotta di un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non sostanziali.

Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti, o il diritto di reimpianto o di nuovo impianto dalla riserva regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecentottantadue euro (pari a lire cinque milioni) a cinquemilacentosessantaquattro euro (pari a lire dieci milioni) per ogni ettaro della superficie vitata per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vinicoli interessati alla violazione.

Per i vigneti abusivamente impiantati dall'1.9.93 al 31.8.98, per i soggetti che abbiano ottenuto la prescritta regolarizzazione, entro il 31.7.2002, ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del

Reg. (CE) n. 1493/99, con presentazione della dichiarazione AGEA (ex AIMA), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di duecentocinquanta euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata e inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie da milletrentatre euro a seimilacentonovantasette euro per ettaro, se l'impianto è stato realizzato al di fuori di zone delimitate VQPRD, e da duemilacinquecentotantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone delimitate VQPRD.

Per i vigneti impiantati anteriormente all'1.9.93 non si applicano le sanzioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto dalla legge n. 698 del 24.11.81 e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

L'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione delle superfici vitate all'inventario del Potenziale Produttivo Vitivinicolo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 774/00 è determinato in cinquanta euro.

Per l'accertamento delle violazioni amministrative si applica l'art 4 della legge n. 898/86 e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 148

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 5, DGR n. 1427/00, punto 7. Modalità di gestione della Riserva Regionale dei diritti di impianto di vigneti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg.ti (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 Maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM.) del settore vitivinicolo e n. 1227/00 della Commissione del 31 Maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1493/99;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1493/99 dispone in particolare:

- all'art. 5, che gli stati membri, che abbiano presentato l'inventario del potenziale viticolo, possono istituire riserve nazionali e/o regionali e detta norme sull'attuazione delle stesse;
- all'art. 6, comma 2 che i diritti di impianto nuovamente creati possono essere assegnati ad una riserva regionale o utilizzati ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b), se lo stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo regionale;

Visti i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

- 27 luglio 2000, relativo a "Norme di attuazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (C.E.) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo";
- 26 luglio 2000, relativo a "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate", ed in particolare l'art. 1 comma 6 in cui si definisce la nozione di superficie vitata;
- 27 marzo 2001, relativo a "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive";

Visto l'art. 5 del citato Decreto del 27 luglio 2000 che da incarico alle Regioni dell'istituzione della riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate, la determinazione degli importi dei produttori che intendano avvalersi di tale istituzione, nonché ogni altra modalità e procedura per il funzionamento della riserva, in conformità ai Reg.ti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000;

Visto in particolare il comma 7, art. 4, del citato Decreto 27 luglio 2000 nel quale si stabilisce che il diritto di reimpianto deve essere esercitato nelle cinque campagne successive a quella nella quale avviene l'estirpazione, decorso tale termine passa alla riserva regionale;

Preso atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 774 del 7 luglio 2000 è stato approvato e trasmesso all'AGEA (ex AIMA) l'inventario del potenziale produttivo viticolo regionale;

- n. 1427 del 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, ai sensi della citata normativa comunitaria;
- n. 86 del 30.1.01, modificata con DGR n. 352 del 23.3.01 e n. 564 del 18.5.01, è stato adottato il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che prevede tra l'altro, in ottemperanza alle norme comunitarie, il divieto di aumentare il potenziale viticolo;

Vista la Decisione della Commissione UE del 12 Giugno 2001 relativa all'inventario produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del Reg. (CE) n. 1493/99 con la quale viene constatato che la Regione Liguria ha compilato l'inventario di cui all'art. 16 del citato Reg. (CE) 1493/99;

Preso atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 774 del 7 luglio 2000 è stato approvato e trasmesso all'AGEA (ex AIMA) l'Inventario del Potenziale Produttivo Viticolo regionale, relativo ai diritti in portafoglio all'1.9.1999, così come di seguito riportato:

Situazione amministrativa alla data del 1.9.1999	VQPRD (ha)	Vino da tavola (ha)	Totale (ha)
a) Superficie vitata	645,35.46	4180,92.65	4826,28.11
b) Nuovi diritti concessi	13,52.66	-	13,52.66
c) Diritti di reimpianto in portafoglio	92,38.34	6,29.55	98,67.89
d) Diritti utilizzati nei 12 mesi precedenti	13,83.96	3,47.20	17,31.16

e che pertanto la situazione a tale data della consistenza della Riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate ammonta come di seguito riportato:

Situazione all'1/9/1999	VQPRD	Vino da tavola	Totale
Diritti in portafoglio in ettari, are e centiare	105,91.00	6,29.55	112,20.55

Preso atto inoltre che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19.10.00 sono stati ripartiti fra le regioni i diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti, di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, per un totale di Ha 58 e che pertanto l'inventario del potenziale produttivo viticolo regionale, per

quanto riguarda i diritti in portafoglio, risulta implementato di tale superficie;

Ritenuto necessario che la citata DGR n. 1427/00, relativa alle procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, con la quale al punto 7 si provvedeva:

- all'istituzione della Riserva Regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate,
- alla determinazione degli importi dei produttori che intendano avvalersi di tale istituzione;
- il diritto di reimpianto deve essere esercitato nelle cinque campagne successive a quella nella quale avviene l'estirpazione;

debba essere integrata in particolare con le modalità procedurali per l'organizzazione e la gestione della Riserva Regionale di cui sopra, così come descritte nell'Allegato 1 quale parte integrante al presente provvedimento;

Visto l'art. 14 della legge regionale 6.6.1991 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica

DELIBERA

1. di accertare, per i motivi in premessa indicati, che la consistenza della Riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate ammonta alle cifre così come di seguito riportate:

Situazione al 31.12.01	VQPRD	Vino da tavola	Totale
Diritti in portafoglio in ettari, are e centiare	163,91.00	6,29.55	170,20.55

2. di adottare le modalità procedurali per l'organizzazione e la gestione della Riserva Regionale, istituita al punto 7 dell'Allegato A della DGR n. 1427 del 22.12.00 recante "Approvazione delle procedure regionali per la gestione del Potenziale Viticolo. Primi adempimenti", descritte nell'Allegato 1 quale parte integrante e necessaria del presente atto;

3. di disporre che:

- la riserva si componga di due sezioni: Sezione "Entrata" e Sezione "Uscita". Nella Sezione "Entrata" vengono registrati i diritti acquisiti dalla riserva che costituiscono un incremento dei diritti in essa detenuti, nella Sezione "Uscita" vengono registrati i diritti rilasciati dalla riserva che costituiscono una diminuzione dei diritti in essa detenuti;
- il versamento delle somme dovute alla Regione, a seguito della concessione di diritti della riserva regionale dei diritti di impianto, venga effettuato sul C. C. postale n. 17906165 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale (concessione di diritti della riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate - Reg. (CE) n. 1493/99 e DGR n. 1427/00);
- l'autorizzazione al reimpianto venga rilasciata solo successivamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui sopra;

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

Reg. ti CE n. 1493/99 e n. 1227/00 e D.M. 27.7.00. DGR n. 1427/00 - Allegato A - Punto 7. Modalità e procedure per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate.

1. Tenuta della Riserva Regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate.

1.1. La Riserva Regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate (di seguito denominata Riserva) è tenuta presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica, con apposite registrazioni che sono effettuate su supporto informatico e riprodotte su cartaceo.

1.2. La riserva si compone di due sezioni: "Entrata" e "Uscita":

nella sezione "Entrata" sono registrati i diritti acquisiti dalla riserva che costituiscono un incremento dei diritti in essa detenuti;

nella sezione "Uscita" sono registrati i diritti rilasciati dalla riserva che costituiscono una diminuzione dei diritti in essa detenuti.

1.3. Nella sezione "Entrata" sono assegnati i seguenti diritti:

- a) i diritti di nuovo impianto concessi alla Regione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (C.E.) 1493/99 in attesa di prima assegnazione;
- b) i diritti di reimpianto disciplinati ai sensi del Reg. (C.E.) 1493/99 non utilizzati entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- c) i diritti di reimpianto disciplinati dal Reg. CEE n. 822/87 giunti al termine della loro scadenza e non utilizzati;
- d) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva volontariamente dai detentori;
- e) diritti provenienti da altre riserve regionali e/o riserve dello stato;
- f) le superfici eccedenti le superfici dei diritti di reimpianto fatti valere per la regolarizzazione ai sensi del Reg. (C.E.) 1493/99, articolo 2 comma 6 lettera b);
- g) altri diritti assegnati alla riserva in applicazione di norme comunitarie e/o statali;
- h) i diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato l'impianto nella azienda agricola, ivi compresi i diritti di nuovo impianto concessi

alla Regione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (C.E.) 1493/99.

1.4. Per ogni diritto di reimpianto che confluisce nella sezione "Entrata", a seguito di apposita comunicazione del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (SIFA), è registrata:

- data di acquisizione del diritto di reimpianto alla riserva;
- superficie del diritto di reimpianto;
- provenienza del diritto di reimpianto;
- tipologia del diritto acquisito alla riserva (viti per vini DOCG, DOC, IGT);
- resa del diritto di reimpianto espressa in quintali per ettaro ed ettolitri per ettaro;
- data di avvio del periodo di permanenza del diritto nella riserva;
- data di estinzione del diritto di reimpianto nella riserva.

Potrà inoltre essere registrato ogni altro dato utile alla gestione della riserva.

1.5. Nella sezione "Uscita" per ogni diritto di reimpianto, a seguito di apposita comunicazione del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (SIFA) o dell'assegnatario, è registrata:

- data di assegnazione del diritto;
- assegnatario del diritto di reimpianto;
- superficie assegnata;
- data di avvio del periodo di assegnazione del diritto di reimpianto;
- data di scadenza dell'utilizzazione del diritto di reimpianto.

1.6. Successivamente all'utilizzazione del diritto di reimpianto, previa comunicazione da parte dell'utilizzatore, l'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica registra:

- data di effettiva utilizzazione del diritto, considerando come data o quella del collaudo dell'avvenuto reimpianto da parte del SIFA o

quella della comunicazione di avvenuto reimpianto da parte dell'imprenditore agricolo;

- tipologia del diritto reimpiantato (viti per vini DOCG, DOC, IGT);
- superficie del diritto reimpiantato;
- resa del diritto di reimpianto espressa in quintali per ettaro ed ettolitri per ettaro.

2. Assegnazione dei diritti alla riserva regionale.

2.1 Si intendono acquisiti nella riserva regionale i nuovi diritti di impianto che sono assegnati alla Regione a seguito di disposizioni comunitarie o statali, oppure diritti che provengono da riserve nazionali, a seguito dell'adozione dell'atto di assegnazione dei diritti stessi.

La data di riferimento per l'acquisizione del diritto di impianto alla riserva dalla quale far decorrere i tempi di assegnazione e estinzione del diritto medesimo è quella di pubblicazione del provvedimento regionale di attribuzione.

2.2. Al fine di procedere all'assegnazione alla riserva regionale dei diritti di reimpianto di cui al punto 1.3 lettere b), c), d), f), h), l'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica con Decreto Dirigenziale comunica alla data del 31 agosto di ogni anno i diritti che sono da assegnare. La data di riferimento per l'acquisizione del diritto di impianto alla riserva dalla quale far decorrere i tempi di assegnazione e estinzione del diritto medesimo è quella di arrivo della comunicazione presso l'Ufficio di cui sopra.

Nella comunicazione per ciascun diritto che entra a far parte della riserva sono obbligatoriamente indicati i dati di cui al punto 1.4.

3. Concessione dei diritti di reimpianto presenti nella riserva regionale.

3.1. La concessione dei diritti di reimpianto presenti nella Riserva è effettuata con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni Agricole. In esso vengono stabiliti i criteri per la concessione dei diritti.

3.2. I diritti di impianto attribuiti alla Riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima.

Dopo tale data i diritti non concessi si estinguono.

3.3. I diritti di impianto appartenenti alla Riserva sono concessi:

- a) a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 del Reg. (C.E.) 1493/99. Inoltre sempre a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda. Si considerano giovani agricoltori dotati di sufficiente capacità professionale i soggetti che rispondono ai requisiti indicati dal Reg. (C.E.) 1257/99 e relative norme di attuazione a livello regionale (PSR Misura 2 - corsi di 20 ore). Ai fini della concessione dei diritti di impianto prelevati a titolo gratuito dalla Riserva, la domanda di assegnazione deve essere effettuata non oltre cinque anni dalla data di primo insediamento;
- b) dietro pagamento di un corrispettivo a tutti gli altri produttori che intendano far valere tali diritti per impiantare vigneti nella propria azienda.

3.4. Il corrispettivo da versare alla Regione è stabilito in forma forfettaria in 2.580 euro ad ettaro per diritti di reimpianto atti a produrre vini da tavola a Indicazione Geografica Tipica (IGT), vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e vini a Denominazione di Origine Controllata e garantita (DOCG). L'importo indicato è ridotto ad un terzo (860 euro) nel caso di viticoltura di montagna e/o fortemente terrazzata, tale determinazione è effettuata dal SIFA competente per territorio. Il corrispettivo può essere soggetto a variazioni con Delibera della Giunta Regionale.

4. Utilizzazione dei diritti di impianto prelevati dalla riserva

4.1. I diritti di impianto appartenenti alla riserva sono utilizzati unicamente per la realizzazione di superfici vitate atte alla produzione di vini di qualità (DOCG, DOC e IGT).

4.2. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva può essere applicato un coefficiente di riduzione secondo le disposizioni

vigenti in materia di disciplina per la realizzazione di superfici vitate.

4.3. I vigneti realizzati con diritti di impianto prelevati dalla riserva non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 10 campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

4.4 I diritti provenienti dalla riserva regionale non possono essere utilizzati per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi della DGR n. 1427/00.

5. Disposizioni finanziarie

5.1. Il versamento delle somme dovute alla Regione a seguito della concessione di diritti della riserva regionale dei diritti di impianto viene effettuato sul C. C. postale n. 17906165 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale (concessione di diritti della riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate - Reg. (CE) n. 1493/99 e DGR n. 1427/00).

5.2. L'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata solo successivamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui sopra, se dovuto.

Informazioni da inserire nella comunicazione di entrata e uscita delle superfici della riserva dei diritti di reimpianto di vigneti

Schema e note esplicative					
Riserva regionale dei diritti di reimpianto di vigneti					
(la terza riga è esemplificativa)					
ENTRATA N.	Data di acquisizione	Superficie	Provenienza	Tipologia	Resa q.li/Ha e H1/Ha

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	15.06.2002	1.0000	SIFA IM	IGT	80.00

[1] = Numero progressivo di registrazione dei diritti che entrano a far parte della riserva regionale. Al diritto che esce e rientra per decorrenza termini (DGR 1427/00 punto 4.7) viene assegnato un nuovo numero progressivo

[2] = Data di riferimento dalla quale iniziare a computare le campagne successive en-

tro le quali il diritto esiste e può essere assegnato

[3] = Superficie del diritto che entra a far parte della riserva

[4] = Ente dal quale proviene il diritto di reimpianto assegnato alla riserva: a) Comunità Europea o Stato in applicazione di norme che assegnano nuove superfici vitate; b) Amministrazione Regionale nel caso eventuale di passaggio di diritti fra riserve; c) altra Amministrazione (nome)

[5] = Tipologia del diritto che entra a far parte della riserva (vino da tavola, vino a IGT, vino DOC o DOCG con specificate le rispettive denominazioni)

[6] = Resa, espressa in quintali per ettaro ed ettolitri per ettaro, della tipologia di vino sopra riportata

Data di avvio	Data di estinzione	Note	Uscita N.	Data di assegnazione	Assegnatario
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01.08.2002	31.07.2007		<u>1a</u>	21.05.2005	P. Rossi
			<u>1b</u>	21.05.2005	

[7] = Data dalla quale iniziano le campagne di esistenza del diritto all'interno della riserva (cinque) in attesa di assegnazione

[8] = Data di estinzione del diritto qualora non sia assegnato

[9] = Note eventuali

[10] = Con riferimento al numero progressivo di registrazione dei diritti si registrano i diritti in uscita associandovi una lettera. Nel caso in cui un diritto sia suddiviso fra più assegnatari si associa al numero progressivo di registrazione una lettera per ogni diversa assegnazione e/o tipologia di diritto assegnato

[11] = Data di riferimento dalla quale iniziare

a computare le campagne successive entro le quali il diritto assegnato deve essere utilizzato

[12] = Ente al quale il diritto di reimpianto viene assegnato dalla riserva: a) Comunità Europea o Stato in applicazione di norme che assegnano nuove superfici vitate; b) Amministrazione Regionale nel caso eventuale di passaggio di diritti fra riserve; c) altre Amministrazioni (nome)

Superficie assegnata	Data di avvio	Data di scadenza	Data di utilizzazione	Tipologia	Resa q.li/Ha e H1/Ha
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
0.5000	01.08.2005	31.07.2007	08.12.2006	IGT	80.00 - 65.00

[13] = Superficie del diritto di reimpianto che viene assegnata all'Ente di cui al punto precedente e che va a diminuire di una pari superficie la colonna del punto [3]

[14] = Data dalla quale iniziano le campagne in cui il diritto deve essere utilizzato (due) pena la reintegrazione alla riserva regionale

[15] = Data di cessazione di validità del diritto assegnato in caso di mancata utilizzazione

[16] = Data di utilizzazione del diritto, intesa come data del collaudo da parte del SIFA dell'avvenuto reimpianto

[17] = Tipologia del diritto che entra a far parte della riserva (vino da tavola, vino a IGT, vino DOC o DOCG con specificate le rispettive denominazioni)

[18] = Resa, espressa in quintali per ettaro ed ettolitri per ettaro, della tipologia di vino sopra riportata

Superficie	Note
[19]	[20]
0.4000	Albenga (SV)

[19] = Superficie reimpiantata a seguito dell'utilizzazione del diritto di reimpianto. Può essere eventualmente minore ri-

spetto a quella assegnata a seguito dell'applicazione di un coefficiente di riduzione per non aumentare il potenziale vitivicolo

[20] = Note eventuali e localizzazione della superficie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 152

Criteri tecnici e procedure per l'approvazione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies della l.r. n. 18/1999 e ss.mm..

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Capo VI bis della l.r. 21.6.1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm. che, all'art. 72 undecies, stabilisce che i Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongano il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;

Preso atto:

- della inottemperanza dei soggetti gestori di impianti di teleradiocomunicazioni che solo in rari casi hanno presentato ai Comuni i previsti programmi di sviluppo reti;
- delle conseguenti difficoltà incontrate dai Comuni nella predisposizione del Piano, a causa della mancanza dei programmi medesimi;
- della pubblicazione, avvenuta in data 6.12.2000 a cura di questa Amministrazione sui maggiori quotidiani locali, di un invito ai soggetti gestori affinché presentassero ai competenti Comuni i precitati programmi; invito rimasto quasi del tutto disatteso;
- delle numerose richieste pervenute a questa

Amministrazione da parte di Amministrazioni comunali in ordine alle procedure da seguire per l'approvazione del Piano in argomento;

Considerato che i contenuti di atti regolamentari o pianificatori già approvati hanno spesso travalicato le attribuzioni che le Amministrazioni comunali possono legittimamente esercitare, all'interno del quadro di riferimento statale e regionale, in special modo per ciò che attiene ai valori limite di esposizione ed alle distanze degli impianti dai siti sensibili;

Ritenuto che il Piano in argomento assuma la natura giuridica e gli effetti del regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", con attribuzione ai Comuni della competenza all'approvazione del Piano stesso;

Ravvisata la necessità di fornire un concreto apporto alla risoluzione delle problematiche connesse con l'approvazione di uno strumento pianificatorio rilevante non solo per il singolo Comune ma per l'intero territorio regionale, stabilendo precisi criteri tecnici e procedure che assicurino una puntuale ed uniforme linea di condotta da seguirsi da parte dei Comuni;

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed Edilizia, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica

DELIBERA

- sono stabiliti i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione da parte dei Comuni del Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies della l.r. n. 18/1999 e ss.mm. nell'allegato alla presente deliberazione della quale esso costituisce parte integrante e necessaria;
- sono fatti salvi i Piani già approvati dai Comuni purchè rispondenti ai criteri tecnici dettati con il presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata, con l'allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n. 75.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO

Criteri e procedure per la predisposizione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 e ss.mm.

Impianti per l'emittenza radio e televisiva

La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva deve essere fatta in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381/1998.

Tali localizzazioni devono inoltre avvenire nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.

Impianti per telefonia mobile

Criteri tecnici

Il Piano deve:

- definire le aree più idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzarne l'intrusione visiva;
- definire i siti sensibili, (civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo, asili, scuole, uffici, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport) e relative pertinenze da cui gli impianti non devono distare meno di 50 metri dal centro dell'antenna limitatamente al cono di emissione dell'impianto, così come definito dall'art. 72 undecies, comma 1 bis della l.r. n. 18/1999 e ss.mm..

A tale proposito si precisa che la predetta distanza di 50 metri deve ritenersi congrua con gli obiettivi perseguiti dalla legge regionale, tenuto anche conto che i valori limite di campo elettromagnetico imposti dalla normativa nazionale sono i più restrittivi in Europa. L'introduzione di distanze maggiori di 50 metri è pertanto da ritenersi praticabile solo in via del tutto eccezionale in quanto, di fatto, determinerebbe una differenziata tutela della salute dei cittadini in ragione dell'insediamento degli stessi su un particolare territorio comunale e potrebbe dar luogo a fenomeni di concentrazione degli insediamenti di impianti in ambiti territoriali nei quali l'Autorità comunale abbia correttamente posto la distanza indicata dalla Regione rispetto ad altri ambiti nei quali l'Autorità comunale abbia esteso tale distanza, vanificando così l'esigenza di omogeneità della disciplina di tutela della salute pubblica sull'intero territorio regionale.

Conseguentemente, ogni eventuale ampliamento della citata distanza di 50 m. deve essere adeguatamente motivato sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e tecnicamente giustificato.

Il Piano non può in nessun caso:

prevedere un divieto generalizzato di installazione degli impianti anche in forme indirette o non palesemente manifeste, tali da comportare comunque l'elusione del predetto divieto nonché da vanificare l'efficienza del servizio;

- prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dal D.M. n. 381/1998 o deroghe rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale n. 18/1999 e ss.mm.;
- prevedere l'assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale;
- prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti senza adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione tecnica.

Sono fatte salve le procedure vigenti in materia di rilascio di concessioni edilizie, nonché in materia di Beni Culturali ed Ambientali di cui al d.lgs. n. 490/1999.

Procedure per l'approvazione del piano

Si ritiene che il Piano previsto dalla legge regionale che qui rileva assuma la natura giuridica e gli effetti del regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". La competenza all'approvazione dello stesso, in conformità alle richiamate disposizioni statali e regionali, è pertanto da ritenersi attribuita in via esclusiva ai Comuni con conseguente esclusione di interventi di approvazione/controllo da parte dell'Amministrazione Regionale o Provinciale.

Il procedimento di approvazione del Piano dovrà essere articolato come segue:

- come richiesto dalla normativa regionale, l'adozione del Piano, da assumersi con apposita deliberazione del Consiglio comunale, dovrà essere necessariamente preceduta dall'acquisizione dei programmi di sviluppo reti predisposti dai gestori del servizio di telefonia mobile (per tali dovendosi intendere i soggetti titolari dell'apposita concessione governativa a norma della vigente legislazione).

A tal fine, onde garantire una concreta attuazione delle disposizioni in parola, si invitano i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto ad inviare ai gestori - entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto - apposita richiesta dei predetti programmi, assegnando un termine di 30 giorni per la relativa presentazione; decorso infruttuosamente detto termine potrà ugualmente darsi corso all'assunzione del provvedimento di adozione del Piano, rimanendo in tal caso comunque possibile la presentazione di osservazioni da parte dei gestori nei termini e con le modalità in generale previsti per l'esercizio di tale facoltà nei procedimenti urbanistici;

- il Piano di organizzazione, in base all'art. 72 undecies della l.r. 18/1999 e ss.mm., deve essere sottoposto alle stesse forme di pubblicità e di partecipazione previste dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali, dovendosi pertanto procedere, previo avviso, al deposito degli atti a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi con possibilità per gli interessati di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni;
- il Piano di organizzazione è da intendersi approvato nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consi-

glio comunale decide sulle osservazioni eventualmente presentate (senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati) ovvero prenda atto della mancata presentazione delle stesse.

Le procedure sopra indicate devono essere applicate anche nel caso in cui i programmi dei gestori siano stati regolarmente presentati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 153

Composizione della Commissione d'esame, ai sensi dell'art. 2 della Legge 11.3.1974 n. 74, e criteri per il rilascio di idoneità alla pratica della fecon- dazione artificiale degli animali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 74 "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali";

Visto il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

Considerato che Enti locali, Enti di sviluppo nonchè Consorzi, Cooperative ovvero Istituti e organizzazioni che espletano attività in campo zootecnico, con particolare riguardo al settore della fecondazione animale possono organizzare corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale autorizzati dalle Regioni, alle quali con D.P.C.M. 26.05.2000 sono state trasferite funzioni e compiti amministrativi anche in suddetta materia;

Rilevato che la Legge 11 marzo 1974, n. 74 dispone che garanzia dell'efficacia della partecipazione al corso sia il superamento di una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento di una attestazione di idoneità alla pratica della fecondazione artificiale degli animali;

Visto che detta attestazione di idoneità deve essere rilasciata a giudizio di una commissione previo accertamento del conseguimento degli obiettivi da parte dei partecipanti, attraverso lo svolgimento della suddetta prova di valutazione teorico-pratica;

Ritenuto che debba essere specificatamente definita la composizione della Commissione, l'articolazione della prova teorico-pratica e l'organizzazione della prova medesima;

Valutata quindi l'esigenza di osservare i sottoelencati principi operativi al fine di rendere l'attestato di idoneità rilasciato conforme ai principi della norma ed omogenee le valutazioni che verranno espresse:

- a) che per ogni corso autorizzato, la Giunta Regionale nomini una Commissione d'esame;
- b) che la Commissione d'esame sia così composta ai sensi dell'art. 2 legge 11 marzo 1974 n. 74:
 - il Direttore Generale dell'A.S.L. territorialmente competente o un suo delegato formalmente autorizzato con funzioni di Presidente della Commissione;
 - un ispettore agrario;
 - un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame;
 - un rappresentante dell'associazione allevatori;
 - un rappresentante dell'ente che organizza il corso;
 - un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale;
- c) che l'articolazione della prova teorico-pratica per il conseguimento dell'idoneità sia effettuata su quanto trattato durante il corso e verifichi il conseguimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi per la pratica della inseminazione artificiale;
- d) che l'organizzazione della prova teorico-pratica preveda:
 - come sede di effettuazione della medesima

una sede appropriata, identificata dall'ente organizzatore del corso, che abbia la disponibilità delle attrezzature utilizzate per eseguire la prova pratica;

Su proposta dell'Assessore della Sanità

DELIBERA

1) Di stabilire che per ogni corso di fecondazione artificiale degli animali autorizzato la Giunta Regionale nomini una Commissione d'esame;

2) di prevedere che la prova teorico-pratica per il conseguimento dell'idoneità sia sostenuta davanti a specifica Commissione così composta ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 marzo 1974 n. 74:

- il Direttore Generale dell'A.S.L. territorialmente competente o un suo delegato formalmente autorizzato con funzioni di Presidente della Commissione;
- un ispettore agrario;
- un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame;
- un rappresentante dell'associazione allevatori;
- un rappresentante dell'ente che organizza il corso;
- un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale;

3) di prevedere che l'articolazione della prova teorico-pratica per il conseguimento dell'idoneità sia effettuata su quanto trattato durante il corso e verifichi il conseguimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi per la pratica della inseminazione artificiale;

4) di stabilire che la prova teorico-pratica sia effettuata in una sede appropriata, identificata dall'ente organizzatore del corso, che abbia la disponibilità delle attrezzature utilizzate per eseguire la prova pratica;

5) di prevedere che agli allievi partecipanti al corso vengano rilasciati gli attestati di idoneità alla pratica di fecondazione artificiale degli ani-

mali a seguito del superamento della prova teorico pratica sopraindicata;

6) di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 154

Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 17 comma 4 della L.R. 22.3.2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che la Regione con atto amministrativo stabilisca i criteri per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

Atteso che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4061 del 10.6.1994, in ossequio a quanto stabilito in allora dalla L.R. 16/94, ha disposto l'approvazione dei criteri di cui sopra per l'erogazione dei contributi ai Comuni singoli e associati, alle Comunità Montane nonché ai privati;

Tenuto conto che è venuta meno - a seguito dell'abrogazione della L.R. 16/94 - una delle ragioni giuridiche poste a base della deliberazione G.R. sopra citata e che pertanto la stessa è da intendersi non più applicabile ai casi di specie dovendosi procedere alla formulazione di nuovi criteri coerenti con la L.R. 23/00;

Ritenuto pertanto necessario dover procedere a nuova indicazione dei criteri, secondo quanto

riportato all'allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento, per la concessione dei contributi per le finalità sopra indicate nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande attinenti - in osservanza a quanto stabilito dalla succitata L.R.;

Sentito l'Osservatorio Permanente per lo Studio e il Controllo delle Popolazioni Animali che deve esprimersi ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23/00;

Visto l'art. 12 della Legge 241/90;

Vista la Deliberazione G.R. 1335/1999;

per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità, Prof. Piero Micossi

DELIBERA

1. Di revocare la Deliberazione G.R. n. 4061 assunta nella seduta del 10.06.94, avente ad oggetto "Legge Regionale 24 marzo 1994, n. 16 art. 16: Definizione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per la concessione del contributo".

2. Di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 23/2000 i criteri per la concessione dei contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande attinenti così come risulta dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione viene integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

La Regione eroga a Comuni e Comunità Montane contributi in misura non superiore al 30% della spesa inerente ogni intervento e comunque fino al limite massimo di 80.000 euro.

Criteri di priorità per la concessione di contributi per il risanamento di strutture di ricovero per animali già esistenti

1. Contribuzione per un solo intervento:

da assegnare ed erogare al Comune richiedente qualora l'intervento sia da effettuarsi su struttura pubblica non consorziata ovvero non convenzionata con altri enti pubblici, insistente sul territorio dell'ambito comunale,

da assegnare ed erogare alla Comunità Montana richiedente qualora l'intervento sia da effettuarsi su struttura pubblica consorziata ovvero convenzionata con altri enti pubblici insistente nel territorio di competenza della Comunità stessa

2. Dotazione della struttura dei requisiti minimi dei canili e dei gattili esistenti stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 908 assunta nella seduta del 3 agosto 2001.

Criteri di priorità per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi ricoveri per animali:

1. Contribuzione per un solo intervento nel Comune ovvero nella Comunità Montana.

2. Assenza totale sul territorio del Comune ovvero sul territorio della Comunità Montana di strutture pubbliche ovvero di insistenza su detti territori di strutture non in possesso dei requisiti strutturali minimi stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 908 assunta nella seduta del 3 agosto 2001.

Criteri inerenti l'ammissibilità

1. Disponibilità, da parte delle Amministrazioni richiedenti, delle aree su cui si debbono realizzare i progetti di costruzione dei ricoveri per animali.

2. Concessione edilizia o altro provvedimento amministrativo a carattere autorizzatorio.

3. Dimostrazione con piano finanziario della disponibilità delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.

4. Contribuzione per interventi e non per progettazione.

5. Predisposizione dei progetti per lotti funzionali così da consentire un eventuale realizzazione pluriennale dell'intervento.

Modalità e termini per la presentazione da parte dei comuni ovvero delle Comunità montane della domanda di concessione di contributo

Le domande di concessione del contributo indirizzate alla Regione Liguria - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria debbono pervenire entro il 30 aprile di ciascun anno.

Le domande debbono:

1. indicare, relativamente all'ambito territoriale cui si rivolge la struttura, il rapporto tra abitanti residenti e animali domestici di affezione presenti sul territorio interessato;

2. essere corredate:

a) della Deliberazione ovvero determinazione dell'Ente Locale preposto all'approvazione del progetto con l'indicazione dei pareri sanitari dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica e dell'U.O. Veterinaria dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;

b) della progettazione anche articolata in lotti funzionali.

La Regione Liguria, entro il 30 Giugno di ciascun anno, previo parere dell'Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali ex art. 2 L.R. 23/2000, stila la graduatoria, secondo il punteggio assegnato e stabilito come di seguito indicato, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili:

Ricoveri già esistenti

Per ogni capo di animale
ricoverato punti: 0,10

Per ogni dotazione strutturale
aggiuntiva rispetto a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 208/01
per gli impianti già esistenti: punti: 5,0

Per ogni unità di personale
dipendente punti: 2,5

Per ogni unità di personale
volontario punti: 1,0

Per ogni capo di animale dato
in affitto punti: 0,5

Ricoveri di nuova costruzione	
Per capacità di ricezione fino a 50 cani	punti: 0,45
fino a 100 cani	punti: 0,90
oltre 100 cani	punti: 1,50
Per ogni unità di personale dipendente che si prevede di assumere	punti: 2,5
Per ogni dotazione strutturale aggiuntiva rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla D.G.R. n. 208/01	punti: 10,0
Per ogni unità di personale volontario che si prevede di avvalersi	punti: 1,0

A seguito dell'approvazione della graduatoria la Regione Liguria predispone gli atti di assegnazione dei contributi.

I soggetti Beneficiari debbono assicurare l'inizio dei lavori entro 150 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta su motivata richiesta dell'interessato da far pervenire prima della scadenza del termine originariamente fissato. Decorso il termine dianzi citato senza che i lavori siano stati iniziati il contributo è revocato.

Modalità di liquidazione dei contributi

La liquidazione del contributo a favore dei Comuni e delle Comunità Montane avviene in due fasi: la prima viene effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della copia del verbale di inizio lavori ed è pari al 80% del contributo assegnato; la seconda, per la liquidazione del restante 20% del contributo assegnato, viene effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del collaudo ovvero del verbale di fine lavori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 155

Criteria per la concess. di contributi -

agli Enti Locali - per l'attuaz. di programmi mirati riferiti alla prevenz. sul randagismo, agli interventi di sterilizzaz. ed altri, all'avifauna nonchè le modalità e i termini di presentaz. delle domande

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 17 comma 4 della L.R. 22.3.2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che la Regione con atto amministrativo stabilisca i criteri per la concessione dei contributi - agli Enti Locali - per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari, all'avifauna nonchè le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

Atteso che in ossequio a quanto stabilito dalla L.R. 23/00 appare opportuno procedere all'approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi agli Enti Locali per l'attuazione dei programmi mirati sopraindicati;

Tenuto conto che gli Enti Locali e le associazioni e gli Enti di protezione degli animali per il tramite degli Enti Locali stessi, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio, per il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale nonchè corsi di informazione finalizzati a stimolare un comportamento rispettoso del mondo animale e dell'abitat nel quale gli animali vivono;

Tenuto conto altresì che i Comuni singoli o associati su proposta delle Associazioni di Protezione animale predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio e che tali programmi possono essere finanziati attraverso l'erogazione di appositi contributi;

Tenuto conto inoltre che programmi mirati predisposti da Comuni singoli o associati anche su proposta degli Enti di protezione degli animali che prevedono lo studio, il monitoraggio, e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale possono essere finanziati attraverso l'erogazione di appositi contributi;

Ritenuto pertanto necessario dover procedere all'indicazione dei criteri, secondo quanto riportato all'allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento, per la concessione dei contributi per le finalità sopra indicate nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande attinenti - in osservanza a quanto stabilito dall'art. 17, L.R. 23/2000;

Visto l'art. 12 della Legge 241/90;

Vista la L.R. 23/00;

Vista la Deliberazione G.R. 1335/1999;

per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità, Prof. Piero Micossi

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 23/2000 i criteri - di cui all'elenco allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento - per la concessione dei contributi da concedersi agli Enti Locali per l'attuazione dei programmi mirati inerenti:

- il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio,
- il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale,
- l'attuazione di corsi di informazione finalizzati a stimolare un comportamento rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio;
- programmi mirati predisposti da Comuni singoli o associati anche su proposta degli Enti di protezione degli animali che prevedono lo studio, il monitoraggio, e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale;

nonchè le modalità e i termini per la presentazione della domanda di concessione del contributo.

La presente deliberazione viene integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

La Regione eroga agli Enti Locali contributi in misura non superiore al 30% della spesa inerente ogni intervento e comunque fino al limite massimo di 10.000 euro.

Criteri di priorità per la concessione di contributi per l'attuazione di programmi mirati per la sterilizzazione di colonie di animali presenti sul territorio, per lo studio e il monitoraggio ed il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale.

Contribuzione per un solo intervento nell'arco dell'anno solare da assegnare ed erogare all'Ente Locale richiedente secondo i seguenti criteri:

- 1 la dimensione del fenomeno oggetto del programma mirato;
- 2 l'incidenza del fenomeno in riferimento alla tutela della salute sulla popolazione umana interessata;
- 3 l'economicità del programma che deve essere riferita non solamente a chi garantisce il minor costo dello stesso ma soprattutto a chi garantisce sia il benessere degli animali sia le conseguenti positive ripercussioni di tutela della salute pubblica dei cittadini.

Criteri inerenti l'ammissibilità:

1. Parere favorevole preventivo dell'Osservatorio Permanente per lo Studio ed il Controllo delle popolazioni animali;
2. Dimostrazione - da parte dell'Ente Locale richiedente - con piano finanziario della disponibilità delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.

Modalità e termini per la presentazione da parte dei comuni ovvero delle comunità montane della domanda di concessione di contributo regionale

Le domande di concessione del contributo indirizzate alla Regione Liguria - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria debbono pervenire entro il 30 aprile di ciascun anno.

1. Le domande debbono essere corredate:

- a) della deliberazione ovvero determinazione dell'Ente Locale preposto all'approvazione del programma con l'indicazione dei pareri sanitari dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica e dell'U.O. Sanità Animale - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

La Regione Liguria, entro il 30 maggio di ciascun anno, predispone l'elenco in ordine cronologico delle domande pervenute.

La Regione Liguria entro il 30 luglio di ciascun anno, concede i contributi in ossequio ai criteri dianzi citati.

I soggetti beneficiari debbono assicurare l'attivazione del programma mirato entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta su motivata richiesta dell'interessato da far pervenire prima della scadenza del termine originariamente fissato. Decorso il termine dianzi citato senza che il programma sia stato attivato il contributo è revocato.

Modalità di liquidazione dei contributi

La liquidazione del contributo a favore dell'Ente locale richiedente avviene in due fasi:

- 1) la prima viene effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di attivazione del programma ed è pari al 50% del contributo assegnato;
- 2) la seconda, per la liquidazione del restante 50% viene effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione accompagnata da relazione sui risultati raggiunti al termine dello svolgimento del programma stesso previa verifica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, sull'efficacia degli interventi operati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.02.2002

N. 160

Individuazione dell'autorità Sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Ex D.P.R. 290/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Premesso che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sono state apportate modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione stabilendo tra l'altro che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Osservato che a seguito di quanto disposto dall'art. 21 del summenzionato regolamento la Regione deve individuare l'Autorità Sanitaria preposta al rilascio:

- 1) del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari,
- 2) dell'autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti sopracitati,

alle persone che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva alla conclusione degli appositi corsi previsti dall'art. 27 del D.P.R. 290/2001, fermo restando le deroghe previste dall'art. 23, n. 5, dello stesso Decreto Presidenziale;

Osservato che il Sindaco, sia per quanto disposto dall'art. 13, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 sia per quanto disposto dall'art. 50, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è anche autorità sanitaria locale,

Tenuto conto che il Sindaco per l'assolvimento delle funzioni di autorità sanitaria locale si avvale dei Servizi dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente,

Tenuto conto altresì che è necessario fornire ai Sindaci della Regione Liguria indicazioni in merito alle modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, dopo la partecipazione agli appositi corsi di aggiornamento per l'istruzione ovvero per l'addestramento sia alla vendita sia all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti,

Ritenuto tuttavia necessario disporre - nelle more del sopracitato atto - la conferma della validità del certificato di abilitazione già in possesso e non scaduto fino alla data di effettivo svolgimento dei corsi prescritti dall'art. 27 del D.P.R. 290/2001;

Tenuto conto che è opportuno disciplinare anche il verificarsi di casi di comprovata particolare eccezionalità per il rilascio del certificato, per il proseguo dell'attività;

Ritenuto necessario che i titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni degli esercizi di vendita dei prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo o all'esportazione devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno al Sindaco del Comune territorialmente competente le schede informative sui dati di produzione e vendita;

Ritenuto, altresì, necessario che il Sindaco trasmetta entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione e in copia all'Azienda U.S.L. territorialmente competente le schede informative sui dati di produzione e vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari unitamente all'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati;

Rilevata pertanto la conseguente necessità che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione provveda all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'elenco regionale dei soggetti autorizzati e del successivo inoltro dello stesso e dei dati annualmente acquisiti al

Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche agricole e forestali nonché al Servizio Informativo Agricolo Nazionale;

Visto la L. 833/78;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 21 - 22 - 23 e 42 del D.P.R. 290/2001;

Per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità, Prof. Piero Micossi,

DELIBERA

di individuare, ai sensi del D.P.R. 290/2001, Il Sindaco del Comune quale autorità Sanitaria competente al rilascio

- 1) del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti stessi,
- 2) dell'autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari,

alle persone che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva alla conclusione degli appositi corsi previsti dall'art. 27 del D.P.R. 290/2001, fermo restando le deroghe previste dall'art. 23, n. 5, dello stesso Decreto Presidenziale;

di incaricare il Dirigente della Struttura regionale competente, a determinare con proprio atto, entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, le modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

di confermare, nelle more del sopracitato atto, la validità del certificato di abilitazione già in possesso e non scaduto fino alla nuova abilitazione acquisita a seguito di valutazione positiva conseguente alla partecipazione al primo corso utile di cui all'art. 27 del D.P.R. 290/2001;

di attribuire all'Autorità sanitaria, come sopra individuata, in casi di particolare comprovata eccezionalità la potestà di rilasciare provvisoriamente il certificato, per il proseguo dell'attività,

secondo quanto disposto dall'art. 21, 2 comma, del sopracitato Decreto Presidenziale, fermo restando che il soggetto interessato deve comunque partecipare al primo corso utile, di cui all'art. 27 del D.P.R. 290/2001, al fine di ottenere l'autorizzazione a validità quinquennale;

di stabilire che i titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni degli esercizi di vendita dei prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo o all'esportazione devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno al Sindaco del Comune territorialmente competente le schede informative sui dati di produzione e vendita dei prodotti stessi;

di disporre che il Sindaco di ciascun Comune della Regione trasmetta entro il 31 marzo di ciascun anno - al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione e in copia all'Azienda U.S.L. territorialmente competente - le schede informative sui dati di produzione e vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari unitamente all'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati;

di incaricare il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione a provvedere all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'elenco regionale dei soggetti autorizzati e del successivo inoltro dello stesso e dei dati annualmente acquisiti al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche agricole e forestali nonché al Servizio Informativo agricolo Nazionale;

di stabilire che i termini indicati nel presente provvedimento per il corrente anno sono prorogati di giorni 30;

di pubblicare integralmente sul B.U.R. il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

20.02.2002

N. 163

Articolo 5 D.L. 347/2001 Tetti di spe-

**sa. Modalità di partecipazione alla
spesa farmaceutica.**

LA GIUNTA REGIONALE

Evidenziato come nell'anno 2001 abbiano avuto effetti deflagranti sull'andamento della spesa farmaceutica i seguenti mutamenti del quadro normativo che hanno determinato un rilevante spostamento della spesa privata verso la spesa pubblica a carico del Servizio sanitario regionale:

- abolizione dal 1° gennaio 2001 di ogni forma di compartecipazione alla spesa (quota fissa per ricette e percentuale sui farmaci) con effetti diretti di mancato introito e indiretti di rinuncia al ruolo calmieratore svolto dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- introduzione di nuovi farmaci in fascia A con riferimento sia ad aree precedentemente non coperte (ad es. farmaci per l'Alzheimer), sia ad aree con possibili alternative terapeutiche di minor costo (ad es. inibitori COX-2);
- revisione delle note CUF con effetti di: a) ampliamento dei farmaci concedibili, b) minori limiti alla prescrivibilità di farmaci specialistici ad alto costo, c) eliminazione di quasi tutti i registri A.S.L.;

Riaffermati gli impegni assunti con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 con il quale le Regioni hanno assunto l'impegno di adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità interno e di mantenere l'equilibrio della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa;

Ricordato come, per consentire alle Regioni di mantenere i tetti di spesa prefissati, il Governo abbia adottato il D. L. 18.9.01, n. 347, convertito con modificazioni con Legge 16.11.01, n. 405, con il quale, tra l'altro, sono state definite misure di contenimento della spesa farmaceutica;

Visto, in particolare l'art. 5 del D.L. 18.09.01, n. 347, sopra richiamato che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni

singola Regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le Regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo”;

Richiamata la propria deliberazione n. 920 del 3.8.01 ad oggetto: “Iniziative di contenimento della spesa farmaceutica”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1597 del 20.12.01 ad oggetto: “Art. 8 D.L. 347/01. Erogazione medicinali - Linee di indirizzo”;

Dato atto che con le citate deliberazioni nn. 920 e 1597/2001 la Giunta regionale ha delineato una complessa e articolata manovra di contenimento della spesa farmaceutica prescrivendo - con direttiva vincolante - alle Aziende sanitarie liguri interventi in materia di:

- gestione delle procedure di distribuzione dei ricettari del Servizio Sanitario regionale;
- distribuzione diretta dei farmaci;
- informazione medico scientifica e campioni gratuiti;
- predisposizione piani terapeutici;
- controlli e procedure minime sulle prescrizioni farmaceutiche (di natura contabile amministrativa, per la valutazione dei costi, per il controllo tecnico farmacologico);
- utilizzo dei ricettari da parte dei medici dipendenti;

Ricordato, altresì, come con le predette deliberazioni la Giunta regionale abbia richiesto alle Aziende sanitarie:

- di assicurare l'erogazione dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- di garantire la continuità assistenziale fornendo direttamente agli assistiti al momento della dimissione ospedaliera e, ove possibile, a seguito della visita specialistica ambulatoriale, i farmaci relativo al primo ciclo terapeutico;

Ricordato, ancora, come nel corso del 2001 si siano perseguiti i seguenti obiettivi:

- riduzione dei centri abilitati alla predisposizione dei piani terapeutici;
- definizione di accordi con le associazioni dei titolari di farmacia in particolare per la distribuzione dei principi attivi di cui all'allegato 2 del D.M. 22.12.00 che le Aziende sanitarie non sono in grado di distribuire direttamente;
- costituzione di organismi tecnico scientifici di monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica;
- adozione di linee guida per il contenimento della spesa e l'appropriatezza delle prescrizioni;
- implementazione degli strumenti informatici per il monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica;

Ricordato che con le deliberazioni n. 1399 del 28.11.01 e n. 1596 del 20.12.01 si è provveduto a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L. 18.9.01 n. 347, convertito con modificazioni nella L. 16.11.01, n. 405 in materia di prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione;

Dato atto che complessivamente tali disposizioni hanno consentito dalla loro introduzione - agosto 2001 - di contenere il trend della spesa farmaceutica (riduzione di 13 punti percentuali rispetto al periodo aprile - giugno);

Preso, tuttavia, atto dei primi dati complessivi della spesa farmaceutica territoriale 2001 che registrano un aumento dei consumi di oltre 100 milioni di Euro pari al 35% in più rispetto all'anno 2000 con un onere per l'assistenza farmaceutica territoriale attorno al 17% della spesa sanitaria regionale complessiva;

Valutato, anche sulla base dei primi dati contabili di gennaio, realisticamente ipotizzabile - in carenza di ulteriori interventi - un incremento di spesa rispetto al 2001 compreso in un range tra 80 - 115 milioni di Euro;

Dato atto che a tali previsioni di spesa corrisponde un onere per l'assistenza farmaceutica e

territoriale attorno al 18% della spesa sanitaria regionale complessiva;

Riaffermato l'obbligo per la Giunta regionale ligure - in relazione sia al disposto del citato art. 5 del D.L. 347/2001 sia all'accordo dell'8.8.2001 - di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del tetto di spesa farmaceutica fissato al 13% della spesa sanitaria regionale complessiva;

Dato atto, altresì che la stabilizzazione dei consumi relativi all'assistenza farmaceutica costituisce, insieme con il contenimento dei costi, elemento essenziale nella programmazione sanitaria 2002;

Ribadito che, nonostante l'adozione da parte della Giunta regionale degli interventi di contenimento della spesa farmaceutica prevista dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 347/2001, nel 2002 non potrà essere rispettato il tetto di spesa fissato dall'art. 5 del medesimo D.L.;

Vista il citato D.L. 347/01:

- all'art. 4 laddove impone alle Regioni nel rispetto dell'accordo Stato/Regioni dell'8 agosto 2002, in caso di disavanzi accertati o stimati, di prevedere alternativamente o cumulativamente l'introduzione di misure di partecipazione alla spesa o aliquote addizionali sull'importo del reddito delle persone fisiche;
- all'art. 6 laddove prevede che nell'ambito della ridefinizione dei LEA, la Commissione Unica del Farmaco con proprio provvedimento, individui i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possano essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

Visti, altresì, il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni all'art. 2 e la L. 23.12.00 n. 388 all'art. 85 comma 2 e 9 in cui, a fronte dell'abolizione delle forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per le prestazioni farmaceutiche, è prevista l'eventuale reintroduzione delle stesse con deliberazione delle Regioni interessate;

Richiamato l'accordo Conferenza Stato Re-

gioni del 22.11.01 sui livelli essenziali di assistenza che testualmente recita "Le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa";

Ricordato che nel documento di programmazione economico finanziaria (deliberazione del Consiglio regionale 167/00) - riaffermato il dovere del rispetto del patto di stabilità interna -, nel delineare la manovra finanziaria 2001/2003 con riferimento al quadro tendenziale si dà atto che ". . . omissis a partire dal 2001, la presenza di differenza tra l'ammontare delle risorse derivanti dal gettito compartecipativo prestabilito e la spesa regionale dovrà trovare copertura mediante un incremento della pressione tributaria regionale o attraverso misure di contrazione della stessa".

Visto e richiamato il provvedimento della Commissione unica sul farmaco del 4.12.01 pubblicato sulla G.U. dell'8 febbraio 2002 e, in particolare, gli allegati I e II recanti l'elenco delle categorie terapeutiche dei medicinali aventi un ruolo non essenziale, o per i quali sono presenti fra i medicinali concedibili dal SSN, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza e attuazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del più volte citato D. L. 347/01 prevedere le seguenti forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica:

A) Partecipazione sui medicinali non essenziali

- A1) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 1 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico.
- A2) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico.
- A3) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa far-

maceutica pari al 50% dei farmaci di fascia B) al 31.12.2000.

Si ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa:

- cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000 (Euro 8.263,31); fino a L. 22.000.000 (Euro 11.362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico;
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Dato atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all'allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

B) Quota fissa di partecipazione

- B1) Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 2 Euro fino ad un massimo di 4 Euro per ricetta.
- B2) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31/12/2000.

Si ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa:

- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di di-

sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Dato atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all'allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di incaricare la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria deliberazione n. 1597, del 20.12.2001 dell'individuazione delle forme medicinali comprese negli elenchi allegati al citato decreto CUF del 4 dicembre 2001 che saranno posti a totale carico degli assistiti;

Ritenuto, inoltre, di delegare ad un successivo provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Sanità la fissazione della decorrenza dell'avvio della partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali; l'adozione dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della commissione tecnico scientifica di cui al punto precedente nonché la precisazione delle opportune indicazioni applicative;

Ritenuto, infine, di delegare al Direttore generale del Dipartimento Sanità la predisposizione di un apposito piano di comunicazione e di informazione nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla più ampia informativa ai cittadini, anche mediante gli organi di stampa, nonché a procedere a tutti gli opportuni contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche, con i rappresentanti dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti;

Ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Dipartimento Sanità

DELIBERA

di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa, nonostante la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. L. 18.09.01 convertito con modificazioni con L.

16.11.01 n. 405 le previsioni della spesa farmaceutica 2002 si attestano attorno al 18% della spesa sanitaria regionale complessiva;

di prevedere, in ottemperanza ed attuazione degli artt. 4 e 6 del citato D.L. 347/01, l'introduzione delle seguenti forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica:

A) Partecipazione sui medicinali non essenziali

A1) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 1 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico.

A2) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico.

A3) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica pari al 50% dei farmaci di fascia B) al 31.12.2000.

Sono altresì esentati da tale partecipazione alla spesa:

- cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000 (Euro 8.263,31); fino a L. 22.000.000 (Euro 11.362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico;
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

Di dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra

le categorie di cittadini di cui all'allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

B) Quota fissa di partecipazione

B1) Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 2 Euro fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.

B2) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31.12.2000.

Sono altresì esentati da tale partecipazione alla spesa:

- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Di dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all'allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di incaricare la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria deliberazione n. 1597, del 20.12.2001 dell'individuazione delle forme medicinali comprese negli elenchi allegati al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 che saranno poste a totale carico degli assistiti;

di delegare ad un successivo provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Sanità la fissazione della data di decorrenza delle predette forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali; l'adozione dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della commissione tecnico scientifica di cui al punto precedente nonchè la precisazione delle opportune indicazioni applicative;

di delegare, infine, al Direttore generale del Dipartimento Sanità la predisposizione di un apposito piano di comunicazione e informazione nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla più ampia informativa ai cittadini, anche mediante gli organi di stampa, nonché a procedere a tutti gli opportuni contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche, con i rappresentanti dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti;

di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

All. 1) Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sui medicinali non essenziali

- Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° categoria
- Invalidi per servizio 1° categoria
- Invalidi civili al 100%
- Ciechi bioculari
- Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)
- Ex deportati da campi di sterminio
- Invalidi per servizio dalla 2° all'8° categoria
- Invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%)
- Invalidi per lavoro con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%)
- Ciechi (non assoluti) e sordomuti
- Portatori di patologie neoplastiche maligne
- Pazienti in attesa di trapianti

- Assistiti di età inferiore a 6 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98)
- Assistiti di età superiore a 65 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98)
- Pensionati al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico
- Pensionati sociali e loro familiari a carico
- Tossicodipendenti residenti in comunità di recupero
- Invalidi per lavoro con invalidità inferiore a 2/3 (inferiore a 67%)
- Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- Vittime della criminalità organizzata e del terrorismo
- Cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a 16.000.000 (Euro 8.263,31); fino a L. 22.000.000 (Euro 11.362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico
- I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
- Affetti dalle seguenti patologie croniche e cioè:
 - Forme morbose per le quali è prevista l'esenzione dal pagamento della partecipazione per i farmaci connessi alla patologia specifica (D.M.S. 1.2.91)
 - Affezioni apparato cardiovascolare che richiedono permanente monitoraggio coagulazione
 - Angioedema ereditario

Artrite reumatoide	TBC attiva bacillifera
Epatite cronica e cirrosi epatica	Infezioni da HIV
Dermatomiosite	Tossicodipendenti
Diabete insipido	Prematuri, immaturi, nati a termine in terapia intensiva neonatale
Emofilia	Tossicodipendenti residenti in Comunità di recupero
Emoglobinopatie e altre anemia congenite	Nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali
Epilessia	Diabete mellito
Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo	Fibrosi cistica del pancreas
Glaucoma	Sclerosi multipla
Immunodeficienze congenite	Trapianto d'organo
Insufficienza renale cronica	Cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classi III e IV)
Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine	All. 2) Esenzioni dal pagamento della quota fissa di partecipazione
Ipertensione arteriosa resistente a misure igienico-dietetiche	- Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° categoria
Lupus Eritematoso Sistemico	- Invalidi per servizio 1° categoria
Miastenia grave e miopatie congenite	- Invalidi civili al 100%
Morbo di Hansen	- Ciechi bioculari
Sindrome e morbo di Parkinson	- Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)
Nanismo ipofisario S. di Turner e altre endocrinopatie congenite	- Ex deportati da campi di sterminio
Neoplasie	- I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
Pemfigo e pemfigoidi	- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
Psicosi	
Psoriasi pustolosa grave	
Ritinite pigmentosa	
Rettocolite ulcerosa e Morbo di Crohn	
Sclerosi sistemica progressiva	
Spasticità da cerebropatie	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

04.03.2002

N. 28

Nomina del Consigliere di parità effettivo e supplente in seno alla Commissione regionale di concertazione di cui alla legge regionale n. 27/1998.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro";

Visto in particolare l'art. 6, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 469/97, l'istituzione e la composizione della Commissione regionale di concertazione;

Vista la successiva Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 2, con la quale viene integrata la composizione della Commissione regionale di concertazione;

Visto il proprio decreto n. 309 del 31.12.1999 di nomina della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27;

Visto il proprio Decreto n. 31 dell'8 febbraio 2000 con il quale veniva nominata in seno alla Commissione Regionale di concertazione la Sig.ra Margherita Repetto quale Consigliera regionale di parità;

Preso atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Margherita Repetto nel mese di maggio 2000;

Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il Decreto 27 agosto 2001 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità

con il quale la Sig.ra Maria Teresa Marras è stata nominata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 196/2000, Consigliera di parità effettiva della Regione Liguria;

Visto il Decreto 27 agosto 2001 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità con il quale la Sig.ra Valeria Maione è stata nominata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 196/2000, Consigliera di parità supplente della Regione Liguria;

Visto l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che dispone che i consiglieri di parità regionali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti delle commissioni regionali tripartite di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 469/97;

DECRETA

- di nominare quale membro effettivo della Commissione regionale di concertazione la sig.ra Maria Teresa Marras - Consigliera di parità effettiva della Regione Liguria;
- di nominare quale membro supplente della Commissione regionale di concertazione la sig.ra Valeria Maione - Consigliera di parità supplente della Regione Liguria;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

04.03.2002

N. 29

Nomina della Commissione di mercato relativa al Mercato all'Ingrosso Florovivaistico di Genova di cui all'art. 9 della L.R. 13.7.1998, n. 24.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 9 della l.r. 13 luglio 1998, n. 24, recante disposizioni in materia di: "Disciplina dei mercati all'ingrosso", che stabilisce:

- Sub comma 1 l'istituzione presso ogni mercato all'ingrosso di una Commissione di mercato nominata dal Presidente della Giunta Regionale;
- Sub comma 2, per i mercati florovivaistici, che la Commissione è così composta:
 - in qualità di Presidente: il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o suo delegato;
 - un rappresentante del soggetto istitutore;
 - un rappresentante del soggetto gestore ove non coincida con quello istitutore;
 - il Dirigente della Struttura provinciale per il controllo fitopatologico o suo delegato,
 - i rappresentanti dei seguenti soggetti operanti all'interno del mercato, designati congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali o regionali di categoria:
 - 1) tre commercianti all'ingrosso;
 - 2) due commercianti al dettaglio;
 - 3) tre produttori;
 - 4) due rappresentanti delle cooperative di produzione o loro consorzi;
- Sub comma 5 che la Commissione sia validamente costituita con la metà più uno dei componenti salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni;
- Sub comma 7 che la Commissione resti in carica 5 anni;
- Sub comma 9 che la funzione di Segretario della Commissione sia svolta da un dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- Sub comma 10 che le spese di funzionamento della Commissione siano a carico della Came-

ra di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

Dato atto che si deve provvedere alla nomina di detta Commissione per il mercato all'ingrosso florovivaistico di Genova;

Viste le designazioni pervenute in ordine ai diversi suindicati rappresentanti;

Rilevato che è possibile procedere ai sensi dell'art. 9, comma 5, della citata l.r. n. 24/98, alla nomina della Commissione in argomento;

DECRETA

di nominare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/98 e sulla base di quanto in premessa riportato, la commissione del mercato all'ingrosso florovivaistico di Genova nelle seguenti persone:

- A. In qualità di Presidente:
il Presidente pro-tempore della C.C.I.A.A. di Genova o suo delegato;
- B. In qualità di rappresentante del soggetto istitutore e gestore:
il dott. Mario Tullo, Assessore al Commercio del Comune di Genova;
- C. Il Dirigente pro-tempore della Struttura provinciale per il controllo fitopatologico o suo delegato;
- D. In rappresentanza dei commercianti all'ingrosso:
sig. Mazzoni Claudio;
sig. Bellantone Carlo;
sig. Del Noce Carmelo;
- E. In rappresentanza dei commercianti al dettaglio:
sig. Malerba Maurizio;
sig. Garbarino Claudio;
- F. In rappresentanza dei produttori:
sig. Gardina Germano;
sig. Servetto Andrea;
sig. Nestori Romano;
- G. In rappresentanza delle cooperative di produzione o loro consorzi:
sig. Ratto Vittorio;
sig. Giorgi Alessandro;

di dare atto che la predetta Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;

di dare atto infine che le spese di funzionamento della Commissione sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova che dovrà altresì provvedere alla designazione del segretario della Commissione stessa.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

04.03.2002

N. 30

Sostituzione membri della Commissione di mercato relativa al Mercato all'ingrosso florovivaistico di Sanremo, di cui all'art. 9 della l.r. 13 luglio 1998, n. 24.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 13 luglio 1998, n. 24 recante "Disciplina dei mercati all'ingrosso", ed in particolare l'art. 9 che stabilisce in capo al Presidente della Giunta Regionale la competenza alla nomina della Commissione di mercato ed indica altresì la composizione della stessa;

Visto il proprio precedente Decreto n. 40 del 3 marzo 2000 con il quale è stata nominata la Commissione di mercato relativa al Mercato all'ingrosso florovivaistico di Sanremo;

Vista la nota n. 40274/2684 del 8.10.2001 con la quale il Comune di Sanremo ha contestualmente comunicato le dimissioni dalla carica di Assessore al Commercio e floricoltura rassegnate dal sig. Claudio Bagnoli e la nomina del nuovo Assessore al Commercio sig. Marco Claudio Lupi, con conseguente necessità di nominare quest'ultimo quale membro rappresentante del soggetto istitutore in seno alla Commissione di mercato in argomento, in sostituzione del dimissionario sig. Claudio Bagnoli;

Vista altresì la rinuncia espressa con nota dell'8.3.2000 della sig.ra Carla Brun in qualità di rappresentante dei commercianti al dettaglio, a far parte della Commissione stessa quale rappresentante dei commercianti al dettaglio, nonché la designazione, in sostituzione della stessa, del sig. Aldo Alberti pervenuta congiuntamente in data 23.11.2001 da parte delle Associazioni di categoria;

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione dei membri sopraindicati con i nuovi membri designati;

Rilevato pertanto che è possibile procedere alla nomina dei suddetti due nuovi membri in seno alla Commissione in argomento;

DECRETA

di nominare, in seno alla commissione di mercato di cui all'art. 9 della l.r. n. 24/1998, relativa al mercato florovivaistico di Sanremo di cui al proprio precedente Decreto n. 40 del 3.3.2000:

- il sig. Lupi Marco Claudio, in rappresentanza del soggetto istitutore;
- il sig. Alberti Aldo, in rappresentanza dei commercianti al dettaglio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

04.03.2002

N. 31

Comune di Andora (SV) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale ai sensi della legge regionale 2.7.1999 n. 19.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, con la prescrizione in premessa indicata, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Andora di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 2.7.1999 n. 19, quale adottata con deliberazione consiliare n. 35 del 19.4.2001 e modificata con deliberazione consiliare n. 39 del 29.5.2001;

2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75 e mediante deposito, con il relativo allegato, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Andora, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;

3) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

04.03.2002

N. 32

Comune di Ceriale (SV) - Approvazione del Piano di Recupero del centro storico di Peagna.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvato, con le precisazioni e a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, il Piano di Recupero del centro storico di Peagna, adottato dal Comune di Ceriale con deliberazione consiliare n. 69 del 18.10.2000;

2) Gli elaborati del piano - che, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono costituiti, per quanto non modificati dalle prescrizioni apposte, da: Tavola 1b - Inquadramento urbanistico e individuazione ambiti di intervento; Tav. 2 - Rilievo topografico; Tavole 3a e 3b - Rilievo dello stato di fatto ambientale e sezioni territoriali; Tav. 4 - Sviluppo storico del territorio e periodizzazione dell'edificato; Tavola 5a - Planimetria generale di progetto; Tav.6 - Zonizzazione urbanistica; Tav. 7 - Planimetria delle urbanizzazioni; Tavole da 8a a 8h - Rilievo geometrico; Tavole da 9a a 9g - Rilievo materico; Tavole da 10a a 10g - Destinazioni d'uso dell'edificato; Tav. 11 - Periodizzazioni delle fasi costruttive e cronotipi; Tavole da 12a a 12g - Proprietà, unità edilizie ed unità ambientali di intervento; Tav. 13 - Stato di conservazione e degrado; Tav. 14 - Rilievo sviluppo fronti edilizi; Tav. 15 - Progetto di recupero: categorie di intervento; Tavole da 16a a 16h - Progetto di recupero: interventi di modifica e di conservazione; Tav. 17 - Progetto di recupero: sviluppo fronti edilizi; Tav. 18 - Progetto dell'arredo urbano; All. B - Relazione tecnico illustrativa; All. C - Elenco delle proprietà catastali; All. D - Tabella dei dati di progetto; All. E - Relazione finanziaria; All. F - Norme Tecniche di Attuazione; All. G - Manuale operativo delle tecniche di intervento e recupero; All. H - Abaco degli elementi costruttivi, linguistici ed ambientali; All. I - Relazione geologica e tavole nn. 1, 2 e 3; All. L - Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche; All. M - Relazione sul risparmio energetico;

3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché, a norma dell'art. 10 della più volte citata legge regionale n. 24/1987, mediante deposito - con i relativi allegati ed elaborati unitamente al provvedimento di accettazione delle prescrizioni - presso la Segreteria del Comune di Ceriale a libera visione del pubblico, previo avviso da affiggersi all'albo

pretorio del Comune, da pubblicarsi sui giornali quotidiani a diffusione regionale e da notificarsi, nella forma delle citazioni, ai proprietari degli immobili interessati dal Piano di Recupero così approvato;

4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
E VETERINARIA**

28.02.2002

N. 359

Nomina della Commissione d'esame dei corsi di fecondazione artificiale bovina organizzati dalla UOFAA e autorizzati con Decreto del Dirigente n. 1544 del 12.07.2001.

IL DIRIGENTE

Visto il proprio Decreto n. 1544 del 12.07.2001 con il quale si autorizzavano due corsi di fecondazione artificiale bovina organizzati dalla UOFAA Soc. Coop. a r.l. con sede in via Fossarmato, 65 - 27100 Pavia che si sono svolti nelle zone di Genova e Santo Stefano D'Aveto;

Visto l'art. 2 della L. 11 marzo 1974, n. 74 che dispone che gli allievi che hanno frequentato i suddetti corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico - pratica a giudizio di una Commissione d'esame nominata dalla Giunta Regionale;

Vista la Delibera n. 153 del 20.02.2002 della

Giunta Regionale "Composizione della Commissione d'esame, ai sensi dell'art. 2 della Legge 11.3.1974 n. 74 e criteri per il rilascio di idoneità alla pratica della fecondazione artificiale degli animali";

Considerato che con nota prot. n. 149395/8306 del 25.10.2001 il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria invitava gli Enti interessati ai sensi dell'art. 2 della L. 11 marzo 1974 n. 74 a comunicare il nominativo del proprio rappresentante;

Viste le sottoelencate note di individuazione dei rispettivi rappresentanti:

- prot. n. 8412 del 26.11.2001 del Direttore Generale della A.S.L. 3 "Genovese";
- prot. n. 9265 del 3.12.2001 del Direttore di Unità Operativa Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. 4 "Chiavarese";
- prot. n. 3878 del 9.11.2001 del Dirigente del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole Sede Provinciale di Genova;
- prot. n. 491 del 7.12.2001 del Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Genova;
- prot. 24687 del 21.11.2001 del Presidente dell'Associazione Provinciale Allevatori;
- prot. n. 282 del 2.11.2001 del Presidente della UOFAA;
- prot. 2598 del 30.10.2001 del Direttore Amministrativo dell'Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico di Zorlesco (Lodi).

Per tutto ciò premesso

DECRETA

1) di dare atto che la Commissione d'esame del corso di fecondazione artificiale bovina organizzato dalla UOFAA e autorizzato dal decreto del Dirigente n. 1544 del 12.07.2001 e svoltosi a Genova sia così composta:

- Dr. Giancarlo Carlisi Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L. 3 "Genovese"

- Dott. Maurizio Rezzano rappresentante del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole della sede provinciale di Genova;
- Dott. Claudio Capurro rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Genova;
- Dr. Risso Giampaolo rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori;
- Dr. Ranieri Cirila Presidente della UOFAA soc. Coop. a r.l.;
- Dr. Emilio Tirloni rappresentante dell'Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico S.p.A di Zorlesco (Lodi);

2) di dare atto che la Commissione d'esame del corso di fecondazione artificiale bovina autorizzato dal decreto del Dirigente n. 1544 del 12.07.2001 e svoltosi a S. Stefano D'Aveto sia così composta:

- Dr. Celestino Abate rappresentante dell'Unità Operativa Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.L. 4 "Chiavarese";
- Dott. Maurizio Rezzano rappresentante del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole della sede provinciale di Genova;
- Dott. Claudio Capurro rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Genova;
- Dr. Risso Giampaolo rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori;
- Dr. Ranieri Cirila Presidente della UOFAA soc. Coop. a r.l.;
- Dr. Emilio Tirloni rappresentante dell'Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico S.p.A di Zorlesco (Lodi);

3) di autorizzare la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

25.02.2002

N. 17578/5883

Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9 della L.R. 24/87 relativa a Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località S. Caterina a nome Ing. Nino Ferrari Srl.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 77 del 27.7.2000, ha adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località S. Caterina contestualmente alla variante al PRG che lo stesso comporta;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Sarzana, adottata con deliberazione consiliare n. 77 del 27.7.2000, contestualmente al Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località S. Caterina in attuazione della scheda progetto n. 2;
2. Gli elaborati della variante, debitamente visti, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ri-

corso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

30.07.2001 N. 391

Pratica n. 4569. Corsi d'acqua: Rio Valle Grande e Rio della Colla. Nulla Osta n. 10415. Domanda della Ditta: E.N.E.L. relativa all'autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento aereo con elettrodotto a bassa tensione (400V) sul Rio Valle Grande e Rio della Colla in Loc. Maddalena presso il Comune di Monterosso al Mare (SP).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: E.N.E.L., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un attraversamento aereo con elettrodotto a bassa tensione (400V) sul Rio Valle Grande e Rio della Colla in Loc. Maddalena presso il Comune di Monterosso al Mare (SP), in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

08.02.2002

N. 69

Nulla Osta n. 10556 - Pratica n. 4640. Corso d'acqua: Vastra. Domanda della Ditta: Romanelli Sergio e Rossi Maria Maddalena relativa all'autorizzazione per la regimentazione di un tratto del Canale della Vastra prevista con la costruzione di muri di sponda ed un attraversamento carrabile realizzato con uno scatolato in c.a. in Comune di Vezzano Ligure, località Fornola.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio alla ditta: Romanelli Sergio e Rossi Maria Maddalena, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici per la regimentazione di un tratto del Canale della Vastra prevista con la costruzione di mutui di sponda ed un attraversamento carrabile realizzato con uno scatolato in c.a. in Comune di Vezzano Ligure loc. Fornola.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

14.02.2002

N. 75

Corso d'acqua: Torrente Amola. Dero-

ga n. 259. Domanda della Ditta: Neri Anna Maria inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per la realizzazione di due fabbricati ad uso abitativo in sponda sinistra del Torrente Amola nella località di Piana di Falcinello in Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio della deroga di rispetto spondale relativa all'autorizzazione ad eseguire le opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio per la realizzazione di due fabbricati ad uso abitativo in sponda sinistra del Torrente Amola nella località di Piana di Falcinello in Comune di Sarzana alla distanza non inferiore a ml. 10,00 dal piede della sponda o dell'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**PROVINCIA DI GENOVA
AREA 08 - AMBIENTE
Ufficio Derivazioni acqua e
linee elettriche**

La Ditta Descalzi Giovanna ha presentato in data 04.07.2000 istanza per concessione di derivazione acqua dal Torrente Graveglia per moduli 0,0015 ad uso irriguo.

IL DIRETTORE
Dott. M. De Andreis

**PROVINCIA DI GENOVA
AREA 08 - AMBIENTE
Ufficio Derivazioni acqua e
linee elettriche**

La Ditta Ziccardi Maria in Maiolo ha presentato in data 02.12.1999 istanza per concessione di derivazione acqua dal Torrente Carcara per moduli 0,015 ad uso irrigazione di aree verdi di parco pubblico.

IL DIRETTORE
Dott. M. De Andreis

**PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Andreozzi Anacleto in data 31.10.2001 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.0000733 di acqua dal bacino del torrente Sasso in Comune di Vallebona per uso irriguo. Pratica n. 19.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Camoirano Mario e Boero Corrado in data 31.10.2001 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.003025 di acqua dal bacino del rio Bondai in Comune di Cervo per uso irriguo. Pratica n. 5.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Quarantiello Grazia in data 31.10.2001 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.00111 di acqua dal bacino del torrente Evigno in Comune di Diano San Pietro per uso irriguo. Pratica n. 103.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Raineri Antonietta in data 31.10.2001 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.000248 di acqua dal bacino del torrente San Lorenzo in Comune di Costarainera per uso irriguo. Pratica n. 155.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1011/DER. La ditta Maggiali Guglielmo ha presentato domanda di concessione in data 30.11.2001 per derivare moduli massimi 0,1 (l./sec. 10) di acqua ad uso igienico ed assimilati (raffreddamento motori marini), dal pozzo sito al Fg. 46 mappale 1065 del comune di La Spezia, località Fossamastra.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Genova 13.11.2001 n. 50/79490 e 4.12.2001 n. 62/86125 pubblicate su B.U. n. 5 del 31.1.2002, parte II e ripubblicate, per mero errore materiale, su B.U. n. 9 del 27.2.2002, parte II.

Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Genova 13.11.2001 n. 50/79490 e 4.12.2001 n. 62/86125 si comunica che le stesse, pubblicate su B.U. n. 5 del 30.1.2002, parte II, sono state ripubblicate su B.U. n. 9 del 27.2.2002, parte II per mero errore materiale e, pertanto, di tale seconda pubblicazione non deve essere tenuto conto ad alcun effetto.